

Consiglio di Stato; in altri termini che la Cassazione possa rivenire sulla cosa giudicata.

Io credo che perchè l'intenzione dal signor ministro espressa testè nella discussione, possa ricevere applicazione conforme, sia necessario modificare essenzialmente la disposizione di quest'ultimo articolo.

L'onorevole guardasigilli sa meglio di me che il Codice civile, laddove si parla della presunzione legale, fra cui havvi quella nascente della cosa giudicata, dice all'articolo 1353:

« Non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio salvochè la legge abbia riservata la prova in contrario. »

Io temo, e temo grandemente coll'onorevole Piroli, che riproducendosi una domanda sotto altra forma del genere che diceva testè, si possa dire: badate che c'è una legge (e sarebbe l'attuale) la quale mi autorizza ad esperire la prova contraria alla presunzione *juris et de jure* nascente dalla cosa giudicata.

Questo, per me, lo ripeto, è un pericolo gravissimo: dal momento però che l'onorevole ministro ha dichiarato che la sua intenzione è diversa, io credo che si potrebbe, modificando i termini di questo comma, ovviare a questo pericolo giuridicamente spaventevole, che la legge attuale dia adito a poter violare la cosa giudicata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò una parola sola.

Io credo che non possa bastare in così grave materia una semplice dichiarazione di intenzione; è necessario che l'intenzione risulti tradotta nel testo proposto dalla Commissione, il quale, per verità, mi sembra abbastanza chiaro nel senso di deferire interamente alla Corte di cassazione l'apprezzamento delle circostanze di ciascun caso ed il ravvicinamento delle due domande.

Nell'ipotesi stessa figurata dell'onorevole Franzì, soppressa la seconda parte dell'articolo, che cosa accadrà?

Quell'attore, che aveva chiesto rimborso di spese riscosse dagli Austriaci, e che su tale sua domanda vide già elevarsi e decidersi il conflitto con la dichiarazione della competenza amministrativa, oggi si presenterà nuovamente al tribunale e domanderà genericamente una *indennità per danni di guerra*, senza specificare quali danni abbia sofferto.

Risponderà l'amministrazione, opponendogli la cosa giudicata nascente dalla decisione del conflitto. Replicherà l'attore: Non è identico l'oggetto della domanda, perchè la somma pagata agli Au-

striaci è soltanto una minor parte dei danni che ho sofferto; e chiedendo ora un più ampio risarcimento di danni di guerra, è impossibile che il giudicato sulla parte divenga un giudicato sopra il tutto composto di parti e di elementi di diversa natura.

Sarà sempre il tribunale che esaminerà ed apprezzerà il precedente giudicato sul conflitto; e se non troverà il concorso di tutti gli estremi richiesti dall'articolo 1351 del Codice civile per far accogliere l'eccezione della cosa giudicata, e l'onorevole Franzì sa meglio di me che l'identità della cosa domandata è necessaria, il tribunale probabilmente deciderà che non osta la cosa giudicata, e procederà oltre.

L'aggiunta in vece obbligherà il tribunale ad arrestarsi; e la Corte di cassazione avrà diritto di spiegare ed applicare il giudicato del Consiglio di Stato, il quale benchè in occasione di una domanda di rimborso di una somma pagata agli Austriaci, avrà forse giudicato la questione generale circa i danni di guerra, decidendo che i danni di guerra in diritto non sono ripetibili, che non generano un'azione civilmente esperibile dinanzi ai tribunali, e bene o male deducendo da tali premesse il corollario della incompetenza giudiziaria.

Laonde, sebbene questa nuova azione non sia, rigorosamente parlando, identica a quella sulla quale il conflitto si elevò e si decise, ma semplicemente connessa colla medesima, la Corte di cassazione attribuendo la maggiore influenza al giudicato del Consiglio di Stato sul conflitto, potrà dichiarare che abbia ad estendere la sua efficacia anche sulla nuova domanda semplicemente connessa colla precedente.

Rimane così dimostrato ad evidenza, che approvandosi quest'aggiunta, vi sarà probabilità per l'amministrazione di essere ancor meno molestata. La differenza altrimenti sarà questa: invece di far decidere la questione dalla Corte di cassazione, e coi criterii più larghi innanzi accennati, la questione nei più angusti termini della regola sulla cosa giudicata, si farà decidere prima dal tribunale, poi dalla Corte d'appello, ed infine dalla Corte di cassazione.

Vegga dunque l'onorevole proponente se il sopprimere quest'aggiunta favorisca piuttosto, o invece contrarii lo scopo che egli e l'onorevole Piroli vogliono conseguire; ma se ciò non di meno s'insista per la soppressione, da parte del Governo non ho difficoltà di aderirvi.

PIROLI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, non mi resta che fare una proposta. La